



COMUNE DI TAVAGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Piazza del Municipio n. 1 - Cod. Fisc. – P. IVA: 02156840015
Tel. 0125/658601 - 658422 – Fax 0125/659214 – PEC: comunetavagnasco@postecert.it
Sito internet: www.comune.tavagnasco.to.it



REGOLAMENTO CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

- Art. 12, L. n. 241 del 7-8-1990
- D.P.R. n. 118 del 7-4-2000

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Natura degli interventi
- Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici
- Art. 4 - Destinatari dei benefici
- Art. 5 - Aree di intervento
- Art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 7 - Assegnazione
- Art. 8 - Criteri di valutazione
- Art. 9 - Misura dei contributi
- Art. 10 - Erogazione dei contributi
- Art. 11 – Rendiconto
- Art. 12 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento
- Art. 13 - Utilizzo dei locali comunali
- Art. 14 - Concessione patrocinio
- Art. 15 - Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 16 - Istituzione albo
- Art. 17 - Struttura dell'albo
- Art. 18 – Registrazioni
- Art. 19 – Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, nei limiti previsti dall'art. 9;
 - contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del comune;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
 - a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa.
2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.
3. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
4. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5

Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
- a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) protezione civile e manutenzione del territorio;
 - f) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - g) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - h) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - i) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - l) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - m) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - n) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
 - o) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali.

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al protocollo del Comune, corredate:
- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
 - e) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 Novembre dell'anno precedente.
3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento, le stesse verranno prese in considerazione, secondariamente alle istanze pervenute entro i termini di cui ai commi precedenti e tenuto conto dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7

Assegnazione

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.

2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
3. I singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute alla Giunta Comunale.
4. Le domande di contributo sono esaminate dalla Giunta Comunale che dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della particolarità dell'iniziativa.
5. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione di contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato la richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della stessa.
6. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Bilancio, alla concessione ed erogazione provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

Art. 8

Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

Art. 9

Misura dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.
2. Ad ogni attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 5.000,00 Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.

Art. 10

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.
3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato.

Art. 11

Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12

Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 13

Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
4. Il comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
5. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Inoltre, nel provvedimento di concessione deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 14

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Tavagnasco".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.

4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dai Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 15 **Rapporti e responsabilità – esclusioni**

1. Il comune di Tavagnasco resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento di attività e iniziative.
2. Il comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del comune le spese per uso di materiali, attrezzature e impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 16 **Istituzione albo**

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 17 **Struttura dell'albo**

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del beneficiario ed indirizzo;
 - quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 18 **Registrazioni**

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 19 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.